

Segreteria Generale
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma, 05 giugno 2026

Mattia Rei
c/o avv. Emanuele De Vita
tramite pec: emanueledevita@avvocatinapoli.legalmail.it

Stefano Masala
c/o avv. Umberto Carboni
tramite pec: umbertocarboni@legalmail.it

Sporter SSD
c/o avv. Filippo Pirisi
Tramite pec: avv.filippopirisi@egiuridiche.it

**Oggetto: Corte Federale di Appello II Sezione Mattia Rei c/ Sporter SSD per Riforma
Decisione 2/52026 Tribunale Federale II Sezione; Procedimento 1032/2026 - Decisione
1/2026.**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Seconda sezione della Corte Federale di appello depositato in data 29/05/2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



CORTE FEDERALE DI APPELLO II SEZIONE

PROCEDIMENTO 4174/2025

MATTIA REI C/ SPORTER SSD ARL

DECISIONE n. 1/2026

La **Corte Federale di Appello** – Seconda sezione - FIN, riunitasi in data 19 maggio 2026 e composta dall'Avv. Marco Rago, Presidente, e dagli Avv.ti Giancarlo Guarino e Francesco Vaccaro, quali componenti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel ricorso

PROMOSSO DA

Mattia Rei, nato a Sassari (SS) il 26.11.2007 ed ivi residente alla Via A. Casula n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele De Vita, con studio in Colleferro (RM), alla Via Bruno Buozzi n.35, C.F. DVTMNL78R06C858W

CONTRO

la **Sporter SSD ARL**, con sede in Sassari (SS), Via Marras 10 – C.F./P.IVA 01922210909, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Stefano Masala, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Pirisi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cagliari (09125 CA), Via G. Tuveri n. 54/b,

NONCHE' CONTRO

Il Sig. Stefano MASALA, nato a Sassari il 28.12.1972, c.f. MSLSFN72T28I452J residente in Sassari alla Via Salvatore Marras, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Carboni del Foro di Sassari e presso il suo studio elettivamente domiciliato,

AVVERSO

La **Decisione n. 2/2026 del 12/03/2026** resa dal Tribunale Federale II Sezione nell'ambito del **Procedimento n. 4714/2025**, con la quale rigettava il ricorso di Mattia Rei, confermando il vincolo di tesseramento con la Sporter SSD ARL.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Con ricorso al Tribunale Federale, l'atleta chiedeva di acclarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 comma 5 lettere d) ed e) R.O., per l'asserita esistenza di oggettive e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale e per la mancanza di assistenza tecnica, e di conseguenza di concedere lo scioglimento del vincolo sportivo dalla Società Sporter SSD ARL;
2. Il Tribunale con decisione del 12/03/2026, dichiarando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 comma 5 lett. d) e lett. e), si pronunciava nel seguente modo: *“Il Tribunale, respinge il ricorso presentato dall'Atleta Mattia Rei, confermando il tesseramento in regime di vincolo con l'ente sportivo Sporter SSD ARL Impresa sociale”*;
3. Con ricorso in appello ritualmente depositato, l'Atleta Mattia Rei adiva la Corte di Appello Federale Seconda Sezione, chiedendo:
 - *“in via cautelare e urgente, disporre l'autorizzazione provvisoria di Mattia Rei ad allenarsi presso altra società affiliata FIN, con sospensione del vincolo sportivo in essere, nelle more del giudizio di appello”*;
 - *“nel merito, accogliere il ricorso in appello; riformare integralmente la Decisione n.2/2026 del 12 marzo 2026 del Tribunale Federale FIN – II Sezione; dichiarare lo svincolo coattivo di Mattia Rei dalla Sporter SSD ARL Impresa Sociale ai sensi dell'art. 16.5 lett. d) e/o lett. e) R.O. FIN; condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.”*
4. Il ricorso in appello veniva affidato a cinque motivi con cui in sintesi si lamentava quanto segue:
 - l'omessa pronuncia sulla domanda cautelare, assumendo che il TFN avrebbe dichiarato superata l'istanza senza esaminarla nel merito;
 - l'erronea declaratoria di tardività della memoria depositata in data 4/02/2026, con conseguente violazione del diritto di difesa;
 - l'erronea applicazione della normativa federale, sostenendo che il TFN avrebbe confuso l'istituto dello svincolo coattivo con quello del trasferimento consensuale, applicando al primo limiti temporali previsti per il secondo;
 - l'erronea valutazione sull'incompatibilità ambientale, censurando la decisione nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti episodi anteriori al rinnovo del tesseramento e qualificato quelli successivi come normale dialettica;
 - l'erronea valutazione in ordine alla mancanza di assistenza tecnica, contestando, tra l'altro, la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.

5. Si costituiva ritualmente la Società Sporter SSD ARL, con l'Avv. Filippo Pirisi, depositando comparsa di costituzione e risposta in appello, con cui chiedeva:
- preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. Mattia Rei e il rigetto dell'istanza cautelare di autorizzazione provvisoria ad allenarsi presso altre società;
 - in via principale, nel merito, il rigetto integrale dell'appello proposto con conseguente conferma della decisione impugnata e della validità del vincolo sportivo intercorrente tra l'atleta e la Sporter SSD ARL;
 - in ogni caso la condanna per lite temeraria, al pagamento delle spese in favore dell'appellato;
6. Si costituiva altresì nel giudizio d'appello il sig. Stefano Masala in proprio, a mezzo del difensore Avv. Umberto Carboni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
7. All'udienza dell'11 maggio 2026, il Collegio rigettava le istanze istruttorie, ritenute irrilevanti ai fini della decisione, e invitava le parti alla discussione. Le parti discutevano il processo riportandosi e argomentando in ordine a quanto già dedotto e richiesto con i rispettivi atti. La Corte rinviava all'udienza del 19 maggio 2025.
8. All'udienza del 19 maggio 2025, le parti si riportavano alle conclusioni già articolate e la Corte dava lettura del dispositivo con cui rigettava l'appello proposto dal Sig. Mattia Rei, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

MOTIVI

Il ricorso deve essere respinto con contestuale conferma della decisione del Tribunale di primo grado per i motivi che seguono

I – Sulla presunta omessa pronuncia in ordine all'istanza cautelare

Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa pronuncia del Tribunale Federale Nazionale in ordine all'istanza cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria ad allenarsi presso altra società affiliata FIN.

Il motivo è infondato.

Dagli atti risulta che la richiesta cautelare era stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, anche *inaudita altera parte*. Il Tribunale Federale Nazionale, nel disporre la fissazione dell'udienza senza adottare alcuna misura cautelare, ha implicitamente disatteso l'istanza proposta, manifestando in modo univoco la volontà di non accordare la tutela richiesta. Non è pertanto configurabile il dedotto vizio di omessa pronuncia,

essendo il rigetto desumibile, sia pure implicitamente, dal contenuto del provvedimento adottato.

Va altresì osservato che, una volta instaurato il contraddittorio tra le parti, l'odierno appellante non risulta avere reiterato l'istanza cautelare nel corso dell'udienza, né tantomeno insistito affinché il Tribunale si pronunciasse espressamente sul punto.

In ogni caso, la censura deve ritenersi assorbita dal rigetto nel merito del ricorso. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, i provvedimenti cautelari perdono infatti efficacia con la decisione definitiva sulla controversia, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della relativa doglianza in sede di appello.

Il motivo non merita, pertanto, accoglimento.

II – Sull' errata dichiarazione di tardività della memoria del 04/02/2026

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la declaratoria di tardività della memoria depositata in data 4 febbraio 2026, sostenendone la tempestività in quanto riferita all'udienza del 9 febbraio 2026 e non a quella del 16 gennaio 2026.

Anche tale motivo è infondato.

Dagli atti del procedimento emerge che il Tribunale Federale Nazionale, con provvedimento del 19 dicembre 2025, fissava l'udienza per il 16 gennaio 2026, concedendo alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi. Le parti resistenti (la Società Sporter SSD ARL e il Sig. Stefano Masala) si costituivano ritualmente in data 10 gennaio 2026 e, nella medesima data, il ricorrente depositava una memoria successiva alle costituzioni avversarie.

All'udienza del 16 gennaio 2026 il contraddittorio si svolgeva regolarmente. Successivamente, il Tribunale, con provvedimento del 27 gennaio 2026, disponeva il rinvio all'udienza del 9 febbraio 2026 senza autorizzare il deposito di ulteriori memorie difensive.

Ciò nonostante, il ricorrente depositava in data 4 febbraio 2026 un'ulteriore memoria integrativa, in assenza di espressa autorizzazione del Collegio e successiva alla scadenza dei termini concessi.

Correttamente, pertanto, il Tribunale Federale Nazionale ne dichiarava l'inammissibilità, rilevandone la tardività del deposito.

La prospettazione dell'appellante, secondo cui la memoria del 4 febbraio 2026 sarebbe stata destinata all'udienza del 9 febbraio 2026 e volta a replicare alla costituzione in proprio del Sig. Stefano Masala, non trova riscontro negli atti del procedimento, atteso

che le costituzioni delle parti resistenti erano già intervenute il 10 gennaio 2026 e che il relativo contraddittorio si era già svolto all'udienza del 16 gennaio 2026.

Il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.

III – Sull'incompatibilità ambientale ex art. 16 comma 5 lett. d) – R.O. FIN

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per lo svincolo per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. d) del Regolamento Organico FIN.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale Federale Nazionale ha correttamente escluso la configurabilità della asserita incompatibilità ambientale, muovendo dalla circostanza che i fatti dedotti dall'atleta risultano riferiti a condotte anteriori al rinnovo del tesseramento per la successiva stagione sportiva.

Tale elemento assume rilievo decisivo, atteso che il rinnovo del vincolo da parte dell'atleta, intervenuto in piena consapevolezza, costituisce espressione di libera e volontaria prosecuzione del rapporto sportivo, incompatibile con la successiva deduzione di pregresse situazioni di intollerabilità.

Deve conseguentemente escludersi che eventuali fatti anteriori al rinnovo possano essere valorizzati ai fini dello svincolo, risultando assorbiti dalla volontaria prosecuzione del rapporto da parte dell'appellante.

Quanto al merito delle doglianze, correttamente il primo giudice ha escluso che le circostanze dedotte dall'appellante integrino il grado di gravità richiesto dall'art. 16, comma 5, lett. d) R.O. FIN, che configura lo svincolo per incompatibilità ambientale quale *extrema ratio*, ammissibile solo in presenza di situazioni oggettive tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto sportivo.

In tal senso, la giurisprudenza endofederale e del Collegio di Garanzia del CONI è costante nel ritenere che lo svincolo per incompatibilità ambientale costituisca rimedio di carattere eccezionale, esperibile esclusivamente in presenza di situazioni oggettive, gravi e documentate, tali da rendere non più esigibile la prosecuzione del rapporto sportivo.

Non sono, invece, sufficienti a tal fine meri contrasti interpersonali, divergenze tecniche o percezioni soggettive dell'atleta, occorrendo una compromissione effettiva, attuale e irreversibile del rapporto fiduciario tra le parti.

Nel caso di specie, non emerge dagli atti una situazione di tale natura, risultando le doglianze dell'appellante riconducibili a fisiologiche dinamiche interne al rapporto sportivo e alle ordinarie modalità di gestione tecnica dell'attività da parte dello staff.

Non risulta pertanto integrato il presupposto oggettivo richiesto dalla normativa federale per la declaratoria di incompatibilità ambientale.

Neppure assume rilievo decisivo la disponibilità della società a valutare l'eventuale assegnazione dell'atleta a diverso allenatore, circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di una situazione di impossibilità oggettiva alla prosecuzione del rapporto sportivo.

Parimenti infondata è la doglianza con cui l'appellante lamenta una asserita confusione, da parte del primo giudice, tra svincolo coattivo e trasferimento consensuale, trattandosi di istituti ontologicamente distinti e correttamente applicati in sentenza.

La decisione di prime cure risulta, dunque, corretta e conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto, non risultando provata la sussistenza dei presupposti della dedotta incompatibilità ambientale.

IV – Sulla mancata assistenza tecnica ex art. 16 comma 5 lett. e) – R.O. FIN

Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce la mancata assistenza tecnica da parte della società resistente, lamentando la violazione dell'art. 16, comma 5, lett. e) del R.O. FIN e l'erronea valutazione del giudice di prime cure.

In via preliminare, occorre rilevare che, in base ai principi generali dell'ordinamento, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata grava sulla parte che la invoca, nella specie l'atleta che richiede la risoluzione del vincolo sportivo.

Tale principio, codificato nel brocardo latino "*onus probandi incumbit ei qui dicit*", esprime la regola per cui chi deduce un fatto in giudizio è tenuto a fornire un idoneo quadro probatorio atto a dimostrarne la sussistenza.

Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, non emergendo dagli atti elementi idonei a dimostrare un'effettiva e sistematica privazione dell'assistenza tecnica da parte della società.

L'art. 16, comma 5, lett. e) R.O. FIN, richiamato dall'appellante, non prevede alcuna inversione dell'onere della prova, limitandosi a individuare l'ipotesi della mancata assistenza tecnica tra le possibili cause di svincolo, senza introdurre deroghe ai principi generali in materia probatoria.

Parimenti infondata è la prospettazione secondo cui la società avrebbe omesso di garantire all'atleta l'assistenza tecnica dovuta. Al contrario, risulta documentalmente che la società ha sempre reso disponibili le proprie strutture e il proprio staff tecnico, senza alcuna prova di un rifiuto o di un impedimento imputabile al sodalizio.

L'appellante lamenta la mancata valutazione dell'esclusione dell'atleta dalla chat come elemento determinante della mancata assistenza tecnica. La tesi non può condividersi: non vi è chi non veda come la chat rappresenti un mero mezzo di comunicazione e non afferisca in alcun modo alla sostanza dell'assistenza tecnica, né, di per sé, l'esclusione dalla chat è indice di incompatibilità ambientale.

Deve altresì evidenziarsi che la stessa documentazione prodotta dall'appellante, relativa a scambi intercorsi nel marzo 2026, conferma la persistente disponibilità della società a fornire programmi di allenamento e supporto tecnico, indice della continuità dell'assistenza offerta.

La circostanza che l'atleta non abbia partecipato agli allenamenti non risulta, invece, riconducibile ad alcuna condotta impeditiva della società, bensì a una autonoma determinazione dell'interessato, non idonea a integrare il presupposto della mancata assistenza tecnica.

Neppure la disponibilità della società a valutare soluzioni organizzative alternative può essere interpretata quale implicita ammissione di responsabilità, trattandosi di condotta priva di valenza confessoria sotto il profilo tecnico-processuale.

Tale disponibilità si inserisce, piuttosto, in un quadro di leale collaborazione e di tutela del rapporto sportivo, anche mediante l'eventuale assegnazione dell'atleta a diverso tecnico, senza che ciò possa essere interpretato quale riconoscimento della fondatezza delle pretese avversarie.

Alla luce di tali considerazioni, non risulta provata la dedotta mancata assistenza tecnica, con conseguente insussistenza dei presupposti per lo svincolo ex art. 16, comma 5, lett. e) R.O. FIN.

P.Q.M.

la Corte, letti gli atti e sentite le parti, respinge il ricorso.

Si dichiara l'incameramento della tassa di giustizia.

Deposito delle motivazioni nel termine regolamentare di 10 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.

IL RELATORE

Avv. Francesco Vaccaro

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Rago

Firmato digitalmente da:
Francesco Vaccaro
Data: 29/05/2026 11:17:09

Firmato digitalmente da: RAGO MARCO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 29/05/2026 11:55:11